

Norme & Tributi
Fisco



NT+FISCO
Accertamento esecutivo, i tempi per impugnare l'avviso di presa in carico
Se il contribuente scopre la pretesa tributaria con l'avviso di presa in carico

dell'accertamento esecutivo impugnato entro 60 giorni
di **Luigi Lovecchio**
La versione integrale dell'articolo è su ntplusfisco.ilsole24ore.com

Milano blocca l'iscrizione della società se l'amministratore non ha la Pec

Con la stretta sulla Naspi più a rischio la mobilità lavorativa

Registro imprese

Obbligo in legge di Bilancio
Nel mirino le domande presentate dal 1° gennaio

Una scelta che potrebbe essere seguita anche da altre Camere di commercio

Angelo Busani

Stop dal Registro imprese di Milano (con prevedibili effetti a cascata in tutta Italia) alle domande di iscrizione di pratiche societarie cui sia connessa

la nomina di amministratori e liquidatori privi di un indirizzo di posta elettronica certificata: si tratta delle domande presentate dal 1° gennaio 2025 in avanti che evidentemente coinvolgono cariche elette nel 2024 (si pensi a una società costituita tra Natale e Capodanno) e che siano presentate al Registro nel 2025.

Con un provvedimento datato 9 gennaio, il conservatore di Milano interpreta dunque restrittivamente «in attesa di eventuali ministeriali» il comma 860 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025 che estende l'obbligo di Pec dalle «imprese costituite in forma societaria» (previsto dall'articolo 16, comma 6, del Dl 185/2008 e già esteso alle imprese individuali dal Dl 179/2012) anche «agli amministratori di imprese co-

stituite in forma societaria» (espressione che è inevitabile leggere come riferita anche ai liquidatori).

L'interpretazione restrittiva concerne le conseguenze dell'assenza di Pec: la norma che dispone la sospensione delle domande prive di Pec (il successivo comma 6-bis) è tecnicamente riferito alle domande di iscrizione presentate dalle «imprese societarie» e non è stata innovata dalle legge di Bilancio 2025; quindi, dal mero punto di vista letterale, non dovrebbe estendersi, ad esempio, alle iscrizioni richieste dai notai (si pensi alle cariche inerenti a un atto costitutivo). Ma non si può non credere, d'altro canto, che l'interpretazione restrittiva un fondamento in effetti ce l'abbia e quindi non si può certo reputare come implausibile un attec-

giamento di chiusura in questo momento di prima applicazione della nuova norma.

La Pec reca fastidio in particolare agli amministratori di nazionalità straniera, i quali, da un lato, nella maggior parte dei casi, non sanno cosa sia una Pec e, soprattutto, non ne conoscono la valenza giuridica; ma d'altro lato, e soprattutto, hanno poi il problema di gestirla nel tempo e cioè di consultarla periodicamente e di rinnovarla. Insomma, la nuova norma sospingerà un nuovo mestiere, quello del domiciliatario di Pec altrui, con il problema che un conto è il mero smistamento di corrispondenza cartacea mentre ben altro conto è quello di avere la gestione di messaggi certificati in entrata e in uscita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ammortizzatori

Gli effetti distorsivi della norma che restringe i requisiti di accesso

Giampiero Falasca

Una norma della nuova legge di bilancio rischia di frenare la mobilità professionale dei lavoratori: si tratta della misura che restringe i requisiti di accesso alla Naspi (articolo 1, comma 171, legge 207/2024).

Prima di questa riforma la normativa Naspi prevedeva una regola uguale per tutti: chi perde il lavoro involontariamente (per licenziamento, scadenza di un rapporto a termine o per dimissioni sorrette da giusta causa, oltre che per i casi previsti da norme speciali) ha diritto di ricevere il trattamento di disoccupazione, a patto che abbia alcuni requisiti contributivi minimi (almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione).

Questa regola subisce ora una deroga di tipo peggiorativo per chi si è dimesso, o ha risolto in maniera consensuale il rapporto, nei 12 mesi precedenti al nuovo evento che genera la disoccupazione (fanno eccezione le dimissioni per giusta causa, quelle presentate durante il periodo di maternità e le risoluzioni consensuali concordate nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo). Chi ricade in questa situazione, per accedere deve aver versato almeno 13 settimane di contribuzione prima del nuovo evento di

disoccupazione involontaria.

Un esempio fa capire cosa comporta questa regola. Due colleghi perdono il lavoro presso un'azienda nello stesso giorno, ma per motivi diversi: Tizio è licenziato per giusta causa, Caio si dimette perché vuole tentare nuove strade lavorative. Tre mesi dopo Tizio e Caio vengono assunti da un nuovo datore, ma entrambi vengono licenziati per mancato superamento della prova dopo 8 settimane di lavoro (due mesi). Dopo il licenziamento, Tizio chiede e ottiene la Naspi; Caio, invece, non può presentare la domanda perché il suo penultimo rapporto di lavoro era finito con le dimissioni e quello nuovo si è concluso entro 12 mesi e senza le 13 settimane di contribuzione presso il nuovo datore.

Una forte disparità di trattamento, che scaturisce da una finalità comprensibile: il legislatore vuole frenare le assunzioni fittizie, attuate solo per consentire a chi ha lasciato un lavoro dimettendosi o risolvendo consensualmente il rapporto di maturare la Naspi grazie a un licenziamento altrettanto fittizio.

Così si rischia, però, di travolgere le legittime aspettative di chi non è mosso da alcuna finalità fraudolenta, ma ha lasciato il vecchio posto di lavoro per una nuova avventura professionale. Una situazione che rischia di diventare più rischiosa con l'aumento del livello professionale e di inquadramento dei lavoratori: a tali posizioni, normalmente, si applica un periodo di prova di durata maggiore, e quindi l'esposizione all'eventualità di restare senza lavoro e senza Naspi è maggiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ntpluslavoro.ilsole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

Stop all'Iva agevolata per i rifiuti da discarica

Ambiente

La misura della legge di Bilancio si allinea alle pratiche sostenibili unionali

Paola Ficco

Il conferimento in discarica e l'incenerimento dei rifiuti senza recupero energetico smettono di fruire dell'Iva agevolata al 10% e, dal 1° gennaio scorso, si allineano all'ordinario 22

per cento. La misura è nell'articolo 1, comma 49, legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) che modifica il numero 127-sexiesdecies) alla tabella A, parte III, Dpr 633/1972 (Testo unico Iva).

La modifica inoltre aggiorna i riferimenti alle norme in materia vista l'abrogazione del Dlgs 22/1997 ("Decreto Ronchi") sui rifiuti che, abrogato dal Dlgs 152/2006, non esiste più da quasi vent'anni. Quindi, restano con l'aliquota agevolata le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti sia urbani che speciali, nonché le «prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione». Invece, l'aliquota del

22% diventa applicabile al conferimento di tali rifiuti in discarica e all'incenerimento privo di efficientamento energetico. È un disincentivo potentissimo e dissuasivo di pratiche non più sostenibili. La nuova norma, opportunamente, rinvia alle definizioni che dei vari termini viene fornita dal Dlgs 152/2006.

La riscrittura è estremamente opportuna poiché da decenni anche in Ue lo smaltimento è l'ultima opzione nella gestione dei rifiuti, la discarica l'*extrema ratio*. Nonostante questo, fino ad ora, l'agevolazione Iva l'ha equiparata a comportamenti virtuosi da incentivare.

Le agevolazioni fiscali sono una possibile via per la promozione delle pratiche di sostenibilità e, indiscutibilmente, né la discarica né gli inceneritori senza efficientamento energetico sono tali. Del resto, alla riduzione delle tasse per prodotti e servizi sostenibili è improntata la strategia verde dell'Ue. La novella al Tu Iva risponde anche alla finalità di eliminare un sussidio ambientalmente dannoso ("Sad") in contrasto con il principio dell'economia circolare in coerenza con le direttive Ue in materia. Per i "Sad" il Pnrr prevede un taglio di 3,5 miliardi di euro entro il 2030.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



30 GENNAIO | 14.30

TORINO
Centro Congressi Unione Industriali Torino
Via Vincenzo Vela, 17

EVENTO LIVE

La prima tappa del roadshow **Leader by Example 2025** esplora la leadership come motore di **innovazione, sostenibilità e crescita per le PMI**. Top manager ed esperti condivideranno strategie per creare valore, formare team vincenti e **guidare il cambiamento**. Un'occasione unica per confrontarsi e fare networking con protagonisti della piccola e media imprenditoria locale e, con l'occasione, presentare il **Premio Leader by Example**.



Inquadra il QR Code e scopri di più

24oreeventi.com/lbepiemonte2025

Leader by Example 2025 Piemonte



Torino

RANGE ROVER

In collaborazione con
Il Sole 24 ORE

Con il supporto di
UNIONE INDUSTRIALI Torino